

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



Ufficio Organi Collegiali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ADUNANZA DEL 26/05/2021

Prof. Matteo Lorito Rettore - Presidente Presente

Componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo:

Prof. Giuseppe Castaldo Presente
Prof. Giuseppe Campanile Presente
Prof. Pier Luca Maffettone Presente
Prof. Edoardo Massimilla Presente
Prof. Alessandro Pezzella Presente

Componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo:

Prof.ssa Maria Luisa Chirico Presente
Prof.ssa Elda Morlicchio Presente
Dott.ssa Paola Verdinelli Presente

Dott. Francesco Bello Direttore Generale - Segretario Presente

Partecipa la Prorettrice, Prof.ssa Rita Maria Antonietta Mastrullo.

OMISSIS

8) CONSORZI, CENTRI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Deliberazione n. 092 del 26/05/2021

Proposta di costituzione della Fondazione Universitaria Federico II.

La Direzione Generale ha predisposto la seguente relazione:

“Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di costituzione della Fondazione universitaria – denominata Fondazione Federico II – ai sensi dell'art. 59, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Tale norma prevede la possibilità per le università statali – che assumono il ruolo di enti di riferimento – singolarmente o in forma associata, di costituire fondazioni di diritto privato, al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato e per lo svolgimento di attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca.

I criteri e le modalità per la costituzione delle Fondazioni universitarie sono specificamente stabiliti dal regolamento approvato, in applicazione della Legge n. 388, con

D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, conformemente al quale è stato predisposto lo Statuto allegato.

Il regolamento riconosce agli atenei fondatori funzioni di indirizzo e controllo delle attività poste in essere dalle Fondazioni universitarie, le quali operano esclusivamente nell'interesse dell'ente di riferimento.

L'obiettivo generale del progetto è lo svolgimento da parte della Fondazione Federico II di attività a carattere strumentale, rispetto a quelle istituzionali di didattica e ricerca, finalizzate a:

- a) favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali in cui opera l'Università;
- b) supportare e promuovere iniziative a sostegno dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca, nonché dei programmi di formazione, ricerca e terza missione per lo sviluppo di rapporti fra l'Università e l'esterno, incluso incubatori e acceleratori di *startup* e *spinoff*;
- c) valorizzare l'attività di ricerca e di formazione dell'Università, anche con riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, svolgendo funzioni di promozione, di richiamo e di sostegno di giovani e valenti ricercatori, italiani o stranieri, nonché di previsione in materia tecnologica e formativa;
- d) supportare l'Università nell'organizzazione di corsi di formazione *post lauream* e altre attività formative di *life long learning*, nonché di iniziative di formazione a distanza;
- e) promuovere e sviluppare l'internazionalizzazione della ricerca e della formazione dell'Università;
- f) promuovere il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, locali, nazionali, comunitari, esteri o internazionali nel perseguimento degli scopi istituzionali dell'Università e della Fondazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- promuovere la raccolta di fondi e la richiesta di contributi da parte di persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private;
- promuovere o partecipare, nell'interesse dell'Università e nei limiti previsti dalla normativa, a società, consorzi, associazioni o fondazioni che condividono gli scopi della Fondazione, nonché a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico, in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture.
- promuovere la gestione di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri istituti nazionali e stranieri, con amministrazioni e organismi internazionali in genere e con operatori economici e sociali pubblici e privati;
- supportare l'Università nella gestione di strutture di servizio strumentali e di supporto alla propria attività istituzionale;
- stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
- sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche dell'Università;
- promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni e organismi internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici o privati;
- promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti.

La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.

La Fondazione, di durata illimitata, sarà inizialmente costituita dall'Università degli Studi di Napoli Federico II come socio fondatore unico ed ente di riferimento.

In base all'art. 1 comma 6 dello Statuto "*l'Università ha le funzioni di indirizzo, di*

controllo delle attività della Fondazione”.

L'art. 16 dello Statuto specifica, in particolare, che:

- *“l'Università definisce le linee guida dell'attività della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. Le linee guida, ove necessario, sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive”;*
- *“l'Università approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il programma annuale e triennale delle attività della Fondazione”;*
- *“al termine di ogni biennio l'Università verifica l'attuazione delle linee guida di attività”.*

Previa approvazione dell'Ateneo, è prevista l'eventuale adesione alla Fondazione – in qualità di Fondatori, di Partecipanti istituzionali o di Partecipanti – di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendone gli scopi, contribuiscano, in varie forme, al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione.

Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

In base all'art. 9 dello Statuto il Presidente della Fondazione – con funzioni di rappresentante legale della stessa – è il Rettore dell'Università o un suo delegato. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del proprio mandato rettorale. Qualora il Presidente sia un delegato del Rettore, la durata del suo incarico non può eccedere quella del Rettore che lo ha delegato.

L'art. 10 dello Statuto disciplina i compiti del Consiglio di Amministrazione prevedendo che:

- *“la Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti, compreso il Presidente... i componenti devono, per competenza, esperienza o rappresentatività, essere in grado di contribuire positivamente al perseguimento dello scopo istituzionale della Fondazione”;*
- *“l'Università determina il numero, comunque fino ad un massimo di 11, e la durata della carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione; il numero rimane fissato fino a diversa deliberazione dell'Università” (la durata massima non può essere superiore a tre esercizi).*

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è designata dall'Università, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. Un componente è designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e, in particolare, il Consiglio fissa, in attuazione delle linee guida definite dall'Università, le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi ed approva, sempre sulla base delle linee guida definite dall'Università, il programma triennale e il programma annuale di attività che vengono trasmessi all'Università.

In base all'art. 13 dello Statuto, il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo interno della Fondazione.

L'art. 14 dello Statuto prevede la possibilità che, successivamente alla costituzione ed in relazione alla progressione delle attività, il Consiglio di amministrazione della Fondazione, su proposta dell'Università, possa nominare un Comitato Scientifico, di durata triennale, come organo consultivo, presieduto dal Presidente e composto da un numero variabile di membri, da un minimo di sette fino ad un massimo di quindici, individuati fra soggetti che per competenze, esperienza, rappresentatività siano in grado di contribuire positivamente al perseguimento dello scopo istituzionale della Fondazione.

La maggioranza dei componenti del Comitato scientifico è designata dall'Università con delibera del Senato Accademico, su proposta del Rettore, e un componente è designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, l'art. 4 dello Statuto disciplina la composizione del patrimonio della Fondazione che è composto, innanzitutto, dagli apporti in denaro o in natura dei Fondatori nella misura fissata dall'atto costitutivo e che costituisce il Fondo di dotazione.

Accanto al patrimonio l'art. 5 dello Statuto prevede per l'adempimento dei compiti istituzionali della Fondazione il Fondo di gestione, costituito dagli apporti dei Fondatori, dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti nella parte non espressamente destinata a patrimonio e dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio.

Il patrimonio, anche ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, deve essere chiaramente adeguato alla realizzazione degli scopi dell'ente.

Si ritiene, pertanto, di proporre una quota pari a € 100.000,00 da destinare al Fondo di Dotazione e una quota di € 50.000,00 da destinare al Fondo di Gestione.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 254 del 2001, *"lo Statuto è deliberato, unitamente all'atto costitutivo della Fondazione, dagli enti di riferimento, previa acquisizione del parere"* del Ministero dell'Università e della Ricerca. Con nota rettorale prot. n. 46533 del 7 maggio 2021 lo Statuto sopra illustrato è stato trasmesso a tal fine al competente Ministero.

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a:

- approvare la costituzione della Fondazione universitaria Federico II;
- approvare l'Atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione;
- approvare il conferimento della somma di € 100.000,00 al Patrimonio della Fondazione e della somma di € 50.000,00 al Fondo di gestione;
- dare mandato al Rettore di apportare, nel caso fosse necessario a seguito di eventuali osservazioni da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, modifiche non rilevanti ai testi dell'Atto costitutivo e dello Statuto."

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- **letta** la relazione sopra trascritta;
- **preso atto** di quanto nella stessa riferito;
- **esaminata** la documentazione trasmessa;
- **visto** l'art. 59, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la possibilità per le università statali – che assumono il ruolo di enti di riferimento – singolarmente o in forma associata, di costituire fondazioni di diritto privato, al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato e per lo svolgimento di attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca;
- **tenuto conto** dei criteri e delle modalità per la costituzione delle Fondazioni universitarie specificamente stabiliti dal regolamento approvato con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, in applicazione della citata Legge n. 388;
- **condivise** le disposizioni dello Statuto della costituenda Fondazione Federico II illustrate in relazione, tra cui in particolare quelle relative alle somme da conferire alla Fondazione medesima per essere destinate al Patrimonio ed al Fondo di Gestione;
- **preso atto**
 - che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 254 del 2001, *"lo Statuto è deliberato, unitamente all'atto costitutivo della Fondazione, dagli enti di riferimento, previa acquisizione del parere"* del Ministero dell'Università e della Ricerca;

- che, a tal fine, con nota rettorale prot. n. 46533 del 7.5.2021, lo Statuto della costituenda Fondazione è stato trasmesso al predetto Ministero;
 - che il Rettore, nel corso dell'illustrazione della tematica, ha riferito che il Ministero dell'Università e della Ricerca – con nota prot. n. 7329 del 21.5.2021, acquisita al protocollo di Ateneo il 24.5.2021 con n. 52488 - ha espresso parere favorevole sullo Statuto in esame, fatte salve alcune osservazioni di lieve entità;
- **vista** la delibera del Senato Accademico n. 49 in data odierna;

d e l i b e r a

- ❖ di **APPROVARE** la costituzione della Fondazione universitaria Federico II illustrata in relazione e nella presentazione allegata alla presente delibera;
- ❖ di **APPROVARE** l'Atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione Federico II allegati alla presente delibera, **dando mandato** al Rettore di apportare le modifiche non rilevanti indicate dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- ❖ di **APPROVARE** il conferimento della somma di € 100.000,00 al Patrimonio della Fondazione e della somma di € 50.000,00 al Fondo di Gestione.


La spesa complessiva di € 150.000,00 troverà copertura a seguito di richiesta di variazione di budget.

OMISSIS

Il Segretario
Francesco BELLO

Il Presidente
Matteo LORITO

Il presente estratto è conforme all'originale
depositato presso l'Ufficio Organi Collegiali

Il Capo dell'Ufficio
Dott.ssa Carmela BALZANO


Fondazione FEDERICO II

la Fondazione dell'Università degli studi di Napoli Federico II

UFFICIO ORGANI COLLEGIALI

Allegato alle deliberazioni

n. del 26.5.2021

Il Direttore Generale

(Dot. Francesco ZILLO)




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

**Gli scopi, le attività e la loro
strutturazione sono definiti nel D.P.R.
del 24 maggio 2001 n. 254**

- Sono Enti strumentali dell'Ateneo di riferimento
- Possono avere Soci Fondatori e Soci Partecipanti
- Sono di diretto controllo dell'Ateneo di riferimento



Atenei Italiani che hanno una Fondazione riconosciuta dal MIUR/MUR (40)



Fondazione Fondo Ricerca e Talenti
Torino



Fondazione Università di Salerno
Salerno



Fondazione IULM
Milano



Fondazione Milziade Tirandi
Brescia



Fondazione Maruffi
Roma Tre
Roma



Fondazione UNIMI
Milano



POLITECNICO MILANO 1863



Politecnico di Milano
Fondazione Roma Sapienza
Roma



Fondazione Unismart
Padova



Fondazione Alma Mater
Bologna



Fondazione Politecnica delle Marche
Ancona




Fondazione "Francesco Solano" Università della Calabria
Cosenza



Fondazione "Alma Mater Ticinensis"
Pavia



Fondazione Economia Tor Vergata
Roma



La Fondazione Federico II

- È un Ente strumentale dell'Ateneo, ed opera nell'esclusivo interesse dell'Università
- Nasce con l'idea di supportare l'Ateneo per le sue attività di Terza Missione
- L'Ateneo ne indirizza le attività ed esercita un pieno controllo della Fondazione
- Non si sostituisce all' Ateneo né lo rappresenta come Ente indipendente
- Non limita ne preclude funzioni o attività dell'Ateneo, anzi le esalta, le amplia, e le facilita
- Non ha scopo di lucro, non distribuisce utili ma può raccogliere risorse economiche per finanziare le attività istituzionali dell'Ateneo



La Fondazione Federico II : SCOP



Favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali in cui opera l'Università

Supportare e promuovere iniziative a sostegno dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca, incluso la realizzazione di incubatori e acceleratori di startup e spinoff



Valorizzare l'attività di ricerca e di formazione dell'Università, svolgendo funzioni di promozione, di richiamo e di sostegno dei ricercatori

Supportare l'Università nell'organizzazione di corsi di formazione post laurea e altre attività formative di life long learning



Supportare l'Università per la promozione e lo sviluppo dell'internazionalizzazione della ricerca e della formazione



Promuovere il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, locali, nazionali, comunitari o internazionali nel perseguimento degli scopi istituzionali dell'Università

La Fondazione Federico II : ATTIVITA'

Promuove la raccolta di fondi e la richiesta di contributi da parte di persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Università

Promuove o partecipa, nell'interesse dell'Università e nei limiti previsti dalla normativa, a società, consorzi, associazioni o fondazioni che condividono gli scopi dell'Università, nonché a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico, in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture

Favorisce la gestione di appositi servizi a beneficio dell'Università e la partecipazione a iniziative congiunte con altri istituti nazionali e stranieri, con amministrazioni e organismi internazionali e con operatori economici e sociali pubblici e privati

Supporta l'Università nella gestione di strutture di servizio strumentali e di supporto alla propria attività istituzionale



La Fondazione Federico II : ATTIVITA'

5 Stipula contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati nell'interesse dell'Ateneo

Promuove e partecipa ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni e organismi internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici o privati

6 Sostiene lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche dell'Università

Promuove seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali




Soci Fondatori



Partecipanti Istituzionali



Partecipanti



FEDERICO II

SOCI FONDATORI della Fondazione



Sono persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividono gli scopi della Fondazione e la cui qualifica è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione



Contribuiscono al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali e immateriali



Partecipano alla Fondazione aderendo successivamente all'atto fondativo che è realizzato in esclusiva dall'Università

Possono richiedere che i loro apporti siano utilizzati per iniziative di specifico interesse dell'Università da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento

ORGANI della Fondazione

Presidente: Rettore o suo delegato

Consiglio di Amministrazione: minimo 5 - massimo di 11 componenti:

- la maggioranza dei suoi membri è designata dall'Università con delibera del suo CdA
- un membro è designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca
- I restanti membri sono designati, su invito del Presidente, da altri Fondatori e Partecipanti

Collegio dei revisori dei conti

Comitato Tecnico Scientifico : è un organo consultivo che può essere nominato anche successivamente.

- È composto da un minimo 7 ad un massimo di 15 tra personalità italiane e straniere particolarmente qualificate
- la maggioranza dei suoi membri è designata dall'Università con delibera del suo Senato
- un membro è designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca
- I restanti membri sono designati, su invito del Presidente, da altri Fondatori e Partecipanti


STATUTO

Patrimonio della Fondazione

Fondo di Gestione della Fondazione

CDA della Fondazione

Rapporti tra Fondazione e Ateneo





PATRIMONIO della Fondazione

- Apporti in denaro o in beni dei Fondatori
- Beni mobili ed immobili
- Contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti
- Accrescimenti, interessi e frutti delle attività patrimoniali
- Proventi e utili, derivanti da partecipazioni detenute dalla Fondazione

Il Patrimonio forma il "Fondo di Dotazione" della Fondazione

FONDO DI GESTIONE della Fondazione

- Apporti dei Fondatori, dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti nella parte non espressamente destinata a patrimonio
- Redditi provenienti dalla gestione del patrimonio
- Contributi, donazioni, lasciti o altro da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private
- Proventi dalle attività proprie della Fondazione e dagli utili non espressamente destinati a incrementare il patrimonio



CDA della Fondazione

- La Fondazione è amministrata da un Cda: min 5 max 11 componenti, compreso il Presidente
- Fissa, nel rispetto dello Statuto e in attuazione delle linee guida definite dall'Università, le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi
- Delibera, sulla base delle linee guida definite dall'Università, il programma triennale e il programma annuale e li trasmette all'Università per l'approvazione
- Eabora e approva eventuali regolamenti interni, previo consenso dell'Università
- Dispone in ordine alla destinazione dei risultati della gestione
- Delibera lo svolgimento di specifiche iniziative anche su proposta del Cda dell'Università
- Approva i contratti e le convenzioni





Rapporti tra Fondazione e Ateneo

L'Università:

- Definisce le linee guida dell'attività della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno
- Approva, su proposta del CdA della Fondazione, il programma annuale e triennale delle attività della Fondazione
- Verifica l'attuazione delle linee guida di attività e l'adempimento delle convenzioni
- In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle linee guida può procedere alla revoca e alla contestuale sostituzione dei componenti il CdA e suoi designati

UFFICIO
AL
n. 92 del 26.5.2021
Ufficio Generale
(Dot. Francesco BELLO)
[Signature]

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

REPUBBLICA ITALIANA

Il
duemilaventuno, a Napoli, in

2021

Innanzi a me prof. Giulio Quadri, notaio in Napoli con studio in Via Gaetano Filangieri n. 11, iscritto al Ruolo dei Distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, assistito dai testimoni a me noti ed idonei, come essi stessi mi confermano, sigg.:

E' PRESENTE

il Professor Lorito Matteo, nato a Salerno l'8 marzo 1961, domiciliato per la carica presso la sede in appresso indicata, il quale interviene al presente atto nella qualità di Magnifico Rettore e legale rappresentante della "Università degli Studi di Napoli Federico II", con sede legale in Napoli al Corso Umberto I n. 40, codice fiscale 00876220633, nominato con D.M. n. 782 del 19 ottobre 2020, qui costituito in forza dei poteri conferiti dallo Statuto, e specificamente autorizzato alla firma con delibera n.

del

del Consiglio di Amministrazione

(di seguito per brevità anche "Ente fondatore" e/o "Ente di riferimento").

Dell'identità personale del costituito sono io notaio certo e lo stesso mi chiede di ricevere il presente per convenire quanto segue:

- ARTICOLO 1 -

E' costituita dalla "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II" una Fondazione, ai sensi dell'art. 59, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388, del Regolamento contenuto nel D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254 e del codice civile, denominata "FEDERICO II FONDAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II"

- ARTICOLO 2 -

La Fondazione ha sede nel Comune di Napoli (NA) presso la sede dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

- ARTICOLO 3 -

La Fondazione ha durata illimitata.

- ARTICOLO 4 -

1. La Fondazione è regolata dallo Statuto che, previa lettura da me notaio datane al comparente, presenti i testimoni, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne

parte integrante e sostanziale.

2. Il costituito, nella qualità, dichiara che detto Statuto è stato redatto previa delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente fondatore, nonché previa acquisizione del parere del Ministero dell'Università e della Ricerca con nota prot.

del

3. Eventuali modifiche dello Statuto dovranno essere apportate con le stesse modalità di cui al punto 2 del presente articolo.

- ARTICOLO 5 -

1. La Fondazione non ha fini di lucro e opera nell'esclusivo interesse dell'Ente fondatore.

2. La Fondazione persegue i propri scopi nel rispetto dei principi di economicità della gestione. È vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma degli eventuali proventi, rendite e utili derivanti dallo svolgimento delle attività, o l'assegnazione di quote di patrimonio, destinati esclusivamente al perseguimento degli scopi della Fondazione.

- ARTICOLO 6 -

1. La Fondazione è un Ente strumentale dell'Università.

2. Scopi della Fondazione sono:

- a. favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali in cui opera l'Università;
- b. supportare e promuovere iniziative a sostegno dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originarie dalla ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonché dei programmi di formazione, ricerca e terza missione per lo sviluppo di rapporti fra l'Università e l'esterno, incluso incubatori e acceleratori di startup e spinoff;
- c. valorizzare l'attività di ricerca e di formazione dell'Università, anche con riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, svolgendo funzioni di promozione, di richiamo e di sostegno di giovani e valenti ricercatori, italiani o stranieri, nonché di previsione in materia tecnologica e formativa;
- d. supportare l'Università nell'organizzazione di corsi di formazione post lauream e altre attività formative di life long learning, nonché di iniziative di formazione a distanza;
- e. promuovere e sviluppare l'internazionalizzazione della ricerca e della formazione dell'Università;
- f. promuovere il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, locali, nazionali, comunitari, esteri o internazionali nel perseguimento degli scopi istituzionali dell'Università e della Fondazione.

- ARTICOLO 7 -

1. Per la realizzazione dei propri scopi, la Fondazione può svolgere, a favore e per conto dell'Università, fra le altre,

le seguenti tipologie di attività:

- a. promuovere la raccolta di fondi e la richiesta di contributi da parte di persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Università e della Fondazione;
 - b. promuovere o partecipare, nell'interesse dell'Università e nei limiti previsti dalla normativa, a società, consorzi, associazioni o fondazioni che condividono gli scopi della Fondazione, nonché a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico, in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la quota della Fondazione non può superare il 50% (cinquanta per cento) dell'intero capitale sociale;
 - c. promuovere la gestione di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri istituti nazionali e stranieri, con amministrazioni e organismi internazionali in genere e con operatori economici e sociali pubblici e privati;
 - d. supportare l'Università nella gestione di strutture di servizio strumentali e di supporto alla propria attività istituzionale;
 - e. stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
 - f. sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche dell'Università;
 - g. promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni e organismi internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici o privati;
 - h. promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti.
3. La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.

- ARTICOLO 8 -

1. L'Ente fondatore ha deliberato di conferire in favore della costituenda Fondazione la somma di euro 100.000 (centomila).
2. La predetta somma viene conferita mediante assegno circolare non trasferibile n.
3. Il Patrimonio della Fondazione è regolato, anche per quanto concerne la relativa composizione, dall'art. 4 dell'alle-

gato Statuto.

- ARTICOLO 9 -

1. A norma dell'art. 9 dell'allegato Statuto, assume le funzioni di "Presidente" della Fondazione il qui costituito Magnifico Rettore, Prof. **Matteo Lorito**, il quale accetta e dichiara, sotto la propria responsabilità, che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza.
2. Composizione, durata in carica e funzionamento dell'organo amministrativo sono disciplinate dall'art. 10 dell'allegato Statuto.
3. Composizione, durata in carica e funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti sono disciplinate dall'art. 13 dell'allegato Statuto.
4. Il Presidente dichiara che la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sarà deliberata prima dell'iscrizione della Fondazione nel Registro delle persone giuridiche.

- ARTICOLO 10 -

1. La Fondazione intende ottenere personalità giuridica di diritto privato, sulla base del riconoscimento concesso ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
2. Il qui costituito Magnifico Rettore, Prof. **Matteo Lorito**, in qualità di Presidente della Fondazione, svolgerà tutte le pratiche occorrenti ai fini del riconoscimento della Fondazione e, quindi, ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, anche apportando, nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia, al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le modifiche, aggiunte e/o soppressioni che venissero richieste dalla competente autorità.

- ARTICOLO 11 -

1. Le spese del presente atto sono a carico dell'Ente Fondatore.
2. Si richiede l'applicazione al presente atto delle agevolazioni di cui all'art. 3, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 e successive modifiche e/o integrazioni.

Di quest'atto scritto a mano da me notaio, a macchina da persona di mia fiducia su fogli
per facciate
, io notaio, unitamente a quanto allegato, presenti i testimoni, ho dato lettura al costituito, che l'approva e lo sottoscrive, alle ore



FONDAZIONE FEDERICO II

STATUTO

Articolo 1

Denominazione, sede e natura giuridica

1. È costituita, ai sensi dell'art. 59, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e del Regolamento approvato con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, la Fondazione denominata **Federico II** Fondazione Università degli Studi di Napoli Federico II, qui di seguito indicata come "Fondazione".

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento approvato con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, e in particolare dall'art. 1, la Fondazione ha come Ente di riferimento l'Università degli Studi di Napoli Federico II, qui di seguito indicata come "Università".

3. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, sulla base del riconoscimento concesso ai sensi dell'art. 1 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, non ha fini di lucro e opera nell'esclusivo interesse dell'Università.

4. La Fondazione persegue gli scopi di cui al successivo art. 2 nel rispetto dei principi di economicità della gestione. È vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma degli eventuali proventi, rendite e utili derivanti dallo svolgimento delle attività, o l'assegnazione di quote di patrimonio, destinati esclusivamente al perseguimento degli scopi della Fondazione.

5. Il presente Statuto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previa acquisizione del parere del Ministero dell'Università e della Ricerca. La stessa procedura viene applicata alle modifiche statutarie ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 254/2001.

6. L'Università ha le funzioni di indirizzo, di controllo delle attività della Fondazione secondo le modalità previste nell'art. 16 del presente statuto.

7. La Fondazione ha sede nel Comune di Napoli. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione possono essere istituite sedi secondarie, agenzie, succursali, filiali ed uffici.

8. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopi

1. La Fondazione è un ente strumentale dell'Università.

2. Gli scopi della fondazione sono:

- a. favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali in cui opera l'Università;
- b. supportare e promuovere iniziative a sostegno dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonché dei programmi di formazione, ricerca e terza missione per lo sviluppo di rapporti fra l'Università e l'esterno, incluso incubatori e acceleratori di startup e spinoff;
- c. valorizzare l'attività di ricerca e di formazione dell'Università, anche con riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, svolgendo funzioni di promozione, di richiamo e di sostegno di giovani e valenti ricercatori, italiani o stranieri, nonché di previsione in materia tecnologica e formativa;

- d. supportare l'Università nell'organizzazione di corsi di formazione post lauream e altre attività formative di life long learning, nonché di iniziative di formazione a distanza;
- e. promuovere e sviluppare l'internazionalizzazione della ricerca e della formazione dell'Università;
- f. promuovere il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, locali, nazionali, comunitari, esteri o internazionali nel perseguimento degli scopi istituzionali dell'Università e della Fondazione;

Articolo 3 **Attività**

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art.2, la Fondazione può svolgere, a favore e per conto dell'Università, fra le altre, le seguenti tipologie di attività:

a. promuovere la raccolta di fondi e la richiesta di contributi da parte di persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Università e della Fondazione;

b. promuovere o partecipare, nell'interesse dell'Università e nei limiti previsti dalla normativa, a società, consorzi, associazioni o fondazioni che condividono gli scopi della Fondazione, nonché a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico, in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la quota della Fondazione non può superare il 50% dell'intero capitale sociale;

c. promuovere la gestione di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri istituti nazionali e stranieri, con amministrazioni e organismi internazionali in genere e con operatori economici e sociali pubblici e privati;

d. supportare l'Università nella gestione di strutture di servizio strumentali e di supporto alla propria attività istituzionale;

e. stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;

f. sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche dell'Università;

g. promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni e organismi internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici o privati;

h. promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;

3. La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.

Articolo 4

Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a. dagli apporti in denaro o in natura dei Fondatori nella misura che l'atto costitutivo o, nell'ipotesi di cui al successivo art. 6, comma 3, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione stabilisce sia destinata al patrimonio;
 - b. dagli apporti in denaro o in natura, beni mobili/immobili, dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti;
 - c. dai beni mobili ed immobili, denaro compreso, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento dell'Università, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che siano destinati ad incremento del patrimonio;
 - d. dagli accrescimenti, interessi e frutti delle attività patrimoniali;
 - e. dai proventi e dagli utili, derivanti da partecipazioni detenute dalla Fondazione, delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione destini ad incremento del patrimonio;
 - f. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
2. Il Patrimonio costituito dagli apporti di cui alla precedente lettera a) del comma 1 forma il "Fondo di Dotazione" della Fondazione. Tale fondo potrà essere incrementato dalle contribuzioni di cui alle precedenti lettere b), c) e se predeterminati e deliberati dall'Ente erogante ed approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché contributi, donazioni e

lasciti di cui al comma 1 lettera c) del successivo articolo 5.

Articolo 5

Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dagli apporti dei Fondatori, dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti nella parte non espressamente destinata a patrimonio;

b) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;

c) dai contributi, donazioni, lasciti o altro da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che non siano destinati a incremento del patrimonio o del Fondo di Dotazione;

d) dai proventi delle attività proprie della Fondazione e dagli utili non espressamente destinati a incremento del patrimonio;

e) dai corrispettivi per le prestazioni di cui all'art. 3 e all'art. 15, comma 3.

Articolo 6

Fondatori

1. Sono "Fondatori costitutivi" i soggetti che, eventualmente, partecipano all'atto costitutivo della Fondazione insieme con l'Università.

2. L'università potrà attribuire la qualifica di Fondatori, anche successivamente alla costituzione della Fondazione. Essi possono essere persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscono al patrimonio o al

fondo di gestione della Fondazione mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali e immateriali, per un valore complessivo che verrà definito dall'Università all'uopo per la costituzione, poi rivalutato periodicamente con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3. L'attribuzione della qualifica di Fondatore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su richiesta del soggetto interessato alla contribuzione, previa approvazione dell'Università.

4. I Fondatori possono richiedere che i loro apporti siano utilizzati per iniziative di specifico interesse dell'Università da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.

5. I Fondatori ammessi successivamente alla costituzione della Fondazione possono recedere dalla stessa dandone comunicazione con 24 mesi di anticipo. In caso di liquidazione giudiziale, cessazione, decesso il Fondatore si riterrà receduto all'atto di accertamento del procedimento indicato.

Articolo 7 Partecipanti

Partecipanti istituzionali

1. La qualifica di Partecipante istituzionale può essere conferita alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendone gli scopi, contribuiscono al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione su base annuale o pluriennale mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita annualmente (nell'art. precedente dice periodicamente) dalla Fondazione. L'attribuzione della qualifica di Partecipante

istituzionale è deliberata nella prima seduta utile dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su richiesta del soggetto interessato alla contribuzione, previa approvazione dell'Università.

2. La qualifica di Partecipante istituzionale può essere a tempo indeterminato o a termine, in tale ultimo caso permane per il periodo stabilito dalla Fondazione all'atto di ammissione dello stesso.

3. I Partecipanti istituzionali possono richiedere che i loro apporti siano utilizzati per iniziative di specifico interesse dell'Università da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.

4. I Partecipanti Istituzionali possono, nei limiti derivanti dal presente statuto, formulare proposte relative allo sviluppo dell'attività della Fondazione, svolgere ruolo consultivo in relazione alle attività della Fondazione e formulare pareri e proposte da proporre al Consiglio di Amministrazione in ordine a specifiche iniziative nell'ambito degli scopi della Fondazione.

Partecipanti

5. La qualifica di Partecipante può essere conferita alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendone gli scopi, contribuiscono al fondo di gestione della Fondazione in via non continuativa con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ovvero con prestazioni e attività, anche professionali, di particolare rilievo. L'attribuzione della qualifica di Partecipante e la permanenza nella Fondazione sono deliberate nella prima seduta utile dal Consiglio di Amministrazione

della Fondazione, su richiesta del soggetto interessato alla contribuzione.

6. La Fondazione può determinare con regolamento l'eventuale suddivisione dei Partecipanti in base alla contribuzione ed allo scopo, nonché i criteri per determinare la durata della qualifica.

7. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esclusione dei Partecipanti istituzionali e/o dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti secondo quanto stabilito nel presente statuto;
- b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui al precedente art.3 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- d) nell'ipotesi di enti e/o persone giuridiche: - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

8. I Partecipanti istituzionali e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

ARTICOLO 8

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti;

2. La durata degli organi della Fondazione, nonché le norme per la nomina e il loro funzionamento, sono stabilite negli articoli seguenti del presente Statuto. Quando si fa riferimento alla durata della carica, la conclusione della stessa si intende alla data di approvazione del bilancio d'esercizio dell'ultimo esercizio.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, gli organi suindicati continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

ARTICOLO 9

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è il Rettore dell'Università o un suo delegato.
2. Il Presidente:
 - a) è il rappresentante legale della Fondazione.
 - b) Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
 - c) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Coadiuvato dal Direttore generale, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione, esercita eventuali poteri delegatigli dallo stesso Consiglio.

- d) Presenta al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio d'esercizio e quello di bilancio preventivo.
 - e) Sovrintende al generale buon andamento della Fondazione.
 - f) Cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario.
 - g) In caso di assenza o impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente designato (dopo è scritto eletto) dal Consiglio di Amministrazione. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni vengono esercitate dal componente più anziano del Consiglio.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte a terzi ed in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione - ordinaria, amministrativa, tributaria, speciale ed arbitrale, compresi la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti. Ha facoltà di nominare procuratori, munendoli dei relativi poteri, nonché consulenti tecnici ed arbitri e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo.
3. Il Presidente resta in carica sino alla scadenza del proprio mandato rettorale. Qualora il Presidente sia un delegato del Rettore, la durata del suo incarico non può eccedere quella del Rettore che lo ha delegato. Cessa dalle funzioni di Presidente

per morte o impossibilità sopravvenuta di
esperire l'incarico, dimissioni e/o revoca
da parte dell'Università degli Studi di
Napoli Federico II.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti, compreso il Presidente, o l'eventuale numero massimo di componenti, se inferiore ad undici, che sia imposto da inderogabili norme di legge. I componenti devono, per competenza, esperienza o rappresentatività, essere in grado di contribuire positivamente al perseguimento dello scopo istituzionale della Fondazione.
2. L'Università determina il numero, comunque fino ad un massimo di 11, e la durata della carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione; il numero rimane fissato fino a diversa deliberazione dell'Università.

I componenti del Consiglio sono così designati:

- a) la maggioranza dei suoi membri è designata dall'Università, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore pro tempore;
- b) un membro è designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca;

- c) i restanti membri sono designati, dagli altri soggetti Fondatori e dai Partecipanti istituzionali. In assenza o in caso di mancata nomina nei sessanta giorni successivi all'invito formalizzato dal Presidente, saranno designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta del Rettore pro tempore.
3. Nel caso in cui, durante il mandato del Consiglio di Amministrazione, si verifichi l'ingresso di nuovi Fondatori o di nuovi Partecipanti istituzionali, l'Università, nei limiti di quanto previsto al comma 1, tenuto conto di quanto stabilito al comma 2 e ferma restando la durata del mandato, potrà autorizzare l'integrazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione con le modalità indicate nel presente articolo. L'integrazione del numero dei consiglieri è recepita dalla stessa Fondazione mediante apposita delibera del proprio Consiglio di Amministrazione. I nuovi consiglieri resteranno in carica sino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione.
 4. L'ente o l'organo a cui spetta designare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, può disporre la revoca e, in qualunque evenienza, la sostituzione.
 5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Vice Presidente che esercita le funzioni e i compiti del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di

assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente il consigliere più anziano di età assume la funzione di Presidente vicario e presiede il Consiglio.

6. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il periodo stabilito dall'Università all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi. Il mandato è unico per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati.
7. In caso di dimissioni, revoca per gravi motivi, permanente impedimento o decesso di uno o più membri del Consiglio, il Presidente della Fondazione ne chiede la sostituzione al soggetto che l'aveva designato, onde assicurare la funzionalità e la continuità dell'organo della Fondazione. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio.
8. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, lo stesso decade nella sua interezza e deve essere ricostituito nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni.
9. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più comitati per la cura di problematiche specifiche rientranti nello scopo istituzionale della Fondazione, determinandone il numero dei componenti, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e l'eventuale remunerazione dei suoi componenti, come da apposito Regolamento

approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentito il Collegio dei Revisori dei conti.

10. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica.
11. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, i cui compiti sono stabiliti nell'atto di nomina in conformità a quanto previsto nel successivo art. 15, e ne determina l'eventuale compenso.

ARTICOLO 11

Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. In particolare, il Consiglio:
 - a) fissa, nel rispetto degli scopi di cui all'art.2 e in attuazione delle linee guida definite dall'Università, le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;
 - b) approva, sulla base delle linee guida definite dall'Università, il programma triennale e il programma annuale e li trasmette all'Università entro l'anno solare che precede il periodo di riferimento;
 - c) approva il bilancio d'esercizio in conformità alle disposizioni, in quanto compatibili, del codice civile in tema di bilancio delle società per azioni e, entro trenta giorni dall'approvazione, ne

trasmette copia all'Università. Approva il bilancio di previsione di ciascun anno solare entro il 30 novembre dell'esercizio precedente;

d) definisce la struttura operativa e l'organizzazione più adatte agli scopi e alle attività della Fondazione, secondo principi di efficienza, economicità e trasparenza;

e) nomina al proprio interno il Vice Presidente;

f) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale e ne definisce le responsabilità, l'eventuale trattamento economico e la durata nell'incarico;

g) determina periodicamente la misura dei contributi necessari per acquisire la qualifica di Fondatore, Partecipante istituzionale e Partecipante;

h) delibera l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, dei lasciti, nonché l'acquisto e l'alienazione di immobili;

i) determina la parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti da destinare all'incremento del patrimonio;

l) dispone in ordine alla destinazione dei risultati della gestione;

m) può delegare i propri poteri, con l'eccezione di quelli indicati nei punti che precedono, al Presidente e al Direttore

Generale, limitatamente alla gestione ordinaria. Può delegare a singoli Consiglieri o a commissioni interne al Consiglio la cura di particolari iniziative, settori o territori per materie e tempi definiti;

n) elabora e approva eventuali regolamenti interni;

o) delibera lo svolgimento di specifiche iniziative anche su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Università;

p) approva i contratti e le convenzioni;

q) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

ARTICOLO 12

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la convocazione può essere inviata almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, data, luogo e ora della seduta. Esso può contestualmente indicare

anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, tra cui almeno la maggioranza dei componenti designati dall'Università, tra i quali il Presidente. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'adunanza e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza e dove deve pure trovarsi il segretario dell'adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e

dal Segretario, che potrà essere individuato anche fra persone appartenenti all'ente di riferimento in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale e degli eventuali vicari.

Articolo 13 **Collegio dei Revisori dei conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo interno della Fondazione. Ad esso sono attribuiti i compiti di controllo sulla gestione contabile, in analogia a quanto previsto per i sindaci in tema di società per azioni per le quali non sia obbligatorio l'esercizio del controllo contabile da parte di un revisore esterno.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, compreso il Presidente, e da due supplenti. Dura in carica tre esercizi e può essere rinominato. Almeno quattro dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie. Per il quinto componente si può derogare al predetto requisito, a condizione che il soggetto interessato abbia comunque cinque anni di effettivo esercizio di attività professionale di revisione dei conti.
3. Il Presidente è designato dall'Università fra i soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nell'ambito delle categorie e con

le stesse modalità previste per la nomina del presidente del collegio dei revisori dell'Università.

4. Due componenti del Collegio sono nominati dall'Università fra su designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Università e della Ricerca, in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
5. I componenti supplenti sono designati dagli altri Fondatori. In assenza, essi sono designati e nominati dall'Università.
6. Ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
7. La Cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio dei Revisori è stato ricostituito.
8. Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedono il Presidente o due componenti del Collegio. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei conti deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli revisori, in apposito libro. Il libro è tenuto a cura del Collegio dei Revisori dei conti, nella sede della Fondazione. Il Collegio dei Revisori dei conti trasmette almeno una volta all'anno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione una relazione sulla propria

attività di controllo, per quanto di competenza. Detta relazione può essere inclusa nella Relazione al Bilancio prevista dall'articolo 17 comma 3.

9. I componenti del Collegio dei Revisori, ad eccezione dei supplenti, sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione senza diritto di voto.

Articolo 14 **Organo consultivo**

1. Successivamente alla costituzione ed in relazione alla progressione delle attività, il Consiglio di amministrazione della Fondazione, su proposta dell'Università, può nominare un Comitato Scientifico.
2. Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione, ed è presieduto dal Presidente della stessa e composto da un numero variabile di membri, da un minimo di sette fino ad un massimo di quindici, individuati fra soggetti che per competenze, esperienza, rappresentatività siano in grado di contribuire positivamente al perseguimento dello scopo istituzionale della Fondazione.
3. I componenti del Comitato Scientifico sono così designati:
 - a) la maggioranza dei suoi membri è designata dall'Università con delibera del suo Senato Accademico, su proposta del Rettore pro tempore;
 - b) un membro è designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca;

- c) i restanti membri sono designati, su invito del Presidente, dagli altri soggetti Fondatori e dai Partecipanti istituzionali. In assenza o in caso di mancata nomina nei sessanta giorni successivi all'invito formalizzato dal Presidente, gli altri membri saranno designati dal Senato Accademico dell'Università, su proposta del Rettore pro tempore.
4. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rinominabili.
 5. Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione nella definizione del programma generale annuale delle attività della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere.
 6. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione, o da un suo delegato, e alle sue riunioni può assistere il Direttore Generale se nominato. Il Comitato Scientifico si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 7. Il Comitato Scientifico si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione, per esaminare il programma annuale delle attività predisposto dalla Fondazione, in modo che il Consiglio di

Amministrazione abbia ad approvarlo sentito anche il parere del Comitato Scientifico.

8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Scientifico si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di ricevere documentazione e di trasmetterne e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali requisiti, il Comitato Scientifico si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente e il segretario della riunione individuato tra i componenti del Consiglio Scientifico.

Articolo 15

Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, e in relazione al volume di attività, il Direttore Generale individuato tra persone di comprovata professionalità che esegue le direttive e gli indirizzi espressi dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione. Durata e compenso sono determinati secondo quanto previsto all'art.11 comma 2 lettera f.
2. È responsabile della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa della Fondazione. In particolare, il Direttore Generale:
 - a) esercita gli eventuali poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione;

- b) coadiuva il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione qualora non già specificatamente delegate a soggetti terzi o a componenti del Consiglio stesso;
- c) coordina gli uffici, le attività e il personale a disposizione della Fondazione;
- d) cura la gestione e il controllo dei piani della Fondazione secondo i metodi della gestione per progetti;
- e) programma e dirige, secondo le indicazioni del Presidente, le attività di raccolta fondi.
- f) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- g) coadiuva il Presidente nella predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo.

Articolo 16

Rapporti tra Fondazione e Università

1. L'Università definisce le linee guida dell'attività della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. Le linee guida, ove necessario, sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.

2. L'Università approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il programma annuale e triennale delle attività della Fondazione entro sessanta giorni dal momento in cui le sono pervenuti. L'approvazione del piano pluriennale di attività deve comunque essere effettuata in conformità alle linee guida determinate ai sensi del presente articolo. Nel caso

l'Università non abbia provveduto ad assumere la deliberazione relativa al programma annuale nel termine indicato, il programma si intende comunque approvato dall'Università.

3. I rapporti tra l'Ente di riferimento e la Fondazione per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio e supporto sono regolati dallo statuto e da specifiche convenzioni, approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

4. Al termine di ogni biennio l'Università verifica l'attuazione delle linee guida di attività e l'adempimento delle convenzioni di cui al comma 3, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo di una relazione illustrativa del Presidente della Fondazione, da inviarsi entro il 31 gennaio successivo alla scadenza del biennio. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle suindicate convenzioni l'ente di riferimento può procedere alla revoca e alla contestuale sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione dallo stesso designati.

Articolo 17

Personale

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può impiegare personale proprio secondo tutte le forme di collaborazione previste dalla legge e può impiegare, con il consenso degli interessati e sulla base di specifici accordi con gli Enti titolari del rapporto di lavoro; personale dell'Università, nonché personale dipendente dei Fondatori,

secondo quanto previsto dalle norme, dai regolamenti universitari e dai CCNL di riferimento.

2. L'eventuale distacco temporaneo o altra posizione analoga di personale dell'Università presso la Fondazione avviene nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e da contratti collettivi, tenuto conto del carattere di ente strumentale della Fondazione rispetto alle funzioni istituzionali dell'Università.

Articolo 18

Scritture contabili e di bilancio

1. La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.
2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per le società per azioni. L'esercizio finanziario della Fondazione corrisponde all'anno solare.
3. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere trasmessa, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, a cura degli amministratori, all'Università (successivamente potrà essere pubblicato sul sito della Fondazione ovvero trasmesso ai fondatori ed ai partecipanti).
4. Il bilancio preventivo, accompagnato da una relazione tecnica illustrativa è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre dell'esercizio precedente.

Articolo 19

Scioglimento e liquidazione

1. La Fondazione può essere sciolta e posta in liquidazione con delibera del rispettivo Consiglio di Amministrazione, adottata a maggioranza assoluta, previa approvazione dell'Università e degli altri Fondatori, quando:

- a) gli scopi istituzionali di cui all'articolo 2 dello Statuto sono esauriti o divenuti impossibili o di scarsa utilità;
- b) il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- c) negli altri casi previsti dal Codice Civile per le fondazioni riconosciute.

2. Per l'esecuzione della liquidazione l'ente di riferimento nomina uno o più liquidatori.

3. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno destinati all'Università per iniziative riferibili a quelle individuate all'art. 2 del presente statuto (SCOPI).

Articolo 20

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano la disciplina dettata dal Codice Civile per le fondazioni riconosciute, le norme speciali e quelle in vigore per gli enti pubblici economici nonché le disposizioni del Regolamento approvato con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254.